

Regione Umbria
Direzione Provinciale di Perugia
Ufficio Territoriale di Perugia



Registrato al N. 3058 Mod. 3°
data: 16 LUG 2015
delega del Direttore Provinciale (Marina Angeli)

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE "TOGETHER FOR A DREAM"



L'Addetto al Servizio
Antonietta

Articolo 1

- Denominazione - sede - durata -

È costituita, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione denominata "TOGETHER FOR A DREAM". L'Associazione ha la propria sede legale in PERUGIA via NAPOLEONE FELICE CANEVARO, n. 11. L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 2

- Ambito di operatività -

L'Associazione non ha scopo di lucro ed esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione dell'Umbria. L'Associazione può istituire sedi secondarie locali, a livello provinciale o regionale.

Articolo 3

- Scopi dell'Associazione -

L'associazione è un centro a tempo indeterminato di vita associata a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro e opera scopi culturali e ricreativi ad esclusivo soddisfacimento degli interessi collettivi dei soci.

L'associazione, nel suo spirito altruistico e formativo, si propone di:

ART. 1:

E' costituita l'Associazione di Auto Americane Storiche e non denominata "TOGETHER FOR A DREAM", (in seguito indicata anche come "Associazione"), ente non commerciale, di carattere culturale-ricreativo, senza fini di lucro, ai sensi dell'art. 18 della Costituzione Italiana, degli art. 36, 37, 38 del Codice Civile, del D.L. 460/97 e della legge 383/2000, con sede in Via Napoleone Felice Canevaro, 11 - 06131 - Perugia (PG). La sede operativa viene decisa con delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 2: Scopo ed oggetto sociale.

L'Associazione non ha scopo di lucro ed è apolitica. TOGETHER FOR A DREAM si propone di riunire possessori ed estimatori di automobili Americane di qualsiasi marca, modello ed epoca. Obiettivi dell'Associazione sono:

- Incoraggiare e favorire l'acquisto, il restauro, la conservazione, l'esposizione e la manutenzione di veicoli definiti d'epoca e/o interesse storico riconosciuto.
- organizzare e partecipare ad incontri, raduni, manifestazioni, gite, cene, eventi automobilistici nazionali ed internazionali;
- sostegno ad eventuali attività sportive dei soci;
- contatti e collaborazioni con pubblicazioni ed Associazioni affini;
- scambio di esperienze, consigli, supporto ai soci nel reperire parti di ricambio, pezzi speciali e quant'altro per mantenimento, efficienza e miglioria delle vetture;
- proselitismo e propaganda;
- eventuale redazione di pubblicazioni a carattere automobilistico, foto e filmati con un particolare riferimento alle auto Americane.

ART. 3: Patrimonio ed entrate.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengano ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche oltre che da i Soci, da avanzi netti di gestione.

Per l'adempimento dei suoi compiti, l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- proventi da quote integrative;
- contributi dei soci, degli enti e dei privati, da altri proventi derivanti dalle attività statutarie;
- da liberalità;
- sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci;
- proventi derivanti da eventuali ed occasionali attività promozionali, determinate nei limiti dei costi specifici di diretta imputazione sostenuti per la loro produzione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione siano imposti per legge.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

In nessun caso, e quindi né in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, d'estinzione o di recesso, oppure d'esclusione dall'Associazione, può darsi luogo alla restituzione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione. I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale. L'Associazione promuove e propaga le proprie attività e finalità e porta a conoscenza dei soci tutte le iniziative attraverso i mezzi giudicati più idonei dal Consiglio Direttivo (messaggi personali, pubblicazioni, e-mail, posta tradizionale, internet con il mantenimento del sito "TOGETHER FOR A DREAM" oppure quant'altro).



ART. 4: Soci.

I soci dell' Associazione possono essere solo le persone fisiche, sia italiane sia straniere. Si diventa socio effettivo inoltrando domanda scritta al Consiglio Direttivo. L'ammissione dei nuovi Soci è deliberata dal Consiglio stesso, previa constatazione della sussistenza dei requisiti morali e formali del candidato.

L'adesione all'associazione comporta l'obbligo di osservare il presente Statuto, l'eventuale Regolamento e le altre deliberazioni che, in base allo statuto stesso, saranno adottate dagli organi direttivi dell' Associazione.

I soci devono essere maggiorenni. I soci hanno diritto a partecipare a tutte le attività dell'Associazione. L'iscrizione è rinnovata automaticamente ogni anno a meno di formale recesso dall'Associazione presentato per iscritto.

I Soci possono recedere dall'Associazione con dimissioni date a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Consiglio Direttivo, e spedita almeno due mesi prima della fine di ciascun anno sociale, con efficacia dal successivo.

E' causa di decadenza da socio effettivo un comportamento ritenuto scorretto e nocivo all'Associazione. Il Socio decaduto potrà essere riammesso solo presentando nuovamente la domanda d'ammissione.

ART. 5:

Gli organi del Club sono:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Collegio dei Revisori;
- I Segretari.

ART. 6: Assemblea.

L'Assemblea dei Soci si riunisce in via ordinaria ogni anno su convocazione del Consiglio Direttivo, oppure in via straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, in altre parole ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei Soci effettivi. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, di persona o per delega, di almeno la metà più uno dei soci effettivi; tuttavia, trascorsa un'ora da quella fissata nella convocazione, l'Assemblea s'intende validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci effettivi presenti o rappresentati. Per partecipare alla seduta ed alla votazione il Socio deve essere necessariamente non decaduto.

Le deleghe possono essere conferite mediante semplice lettera scritta esclusivamente ad altro Socio effettivo, con l'indicazione del numero d'iscrizione del Socio rappresentato.

Le deliberazioni dell'Assemblea si assumono a maggioranza dei voti spettanti ai Soci Effettivi intervenuti o rappresentati.

A presiedere l'Assemblea sarà chiamato il Presidente dell'Associazione, in caso di sua assenza il Vice-Presidente o, in mancanza pure di questi, un membro del Consiglio Direttivo o altra persona da questi delegata.

Le modalità di votazione saranno fissate di volta in volta dal Presidente dell'Assemblea.

La convocazione dell'assemblea sarà fatta tramite posta ordinaria, comunicazione tramite email e fax mediante comunicazione inviata al domicilio di ciascun Socio effettivo e spedita almeno trenta giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Nella comunicazione dovrà essere indicato l'ordine del giorno, la data ed il luogo dell'Assemblea.

Le modifiche dello Statuto dovranno essere deliberate con la maggioranza dell'80% (ottanta per cento) dei voti spettanti a tutti i Soci effettivi, qualunque sia il numero degli intervenuti, se in prima convocazione, e dei voti spettanti ai presenti, se in seconda convocazione.

ART. 7:

L'Assemblea dei Soci delibera in ordine:

- alla nomina dei membri componenti il Consiglio Direttivo
- alla approvazione del rendiconto economico e finanziario (entro il 30 Aprile di ogni anno per l'esercizio precedente)
- all'approvazione dei preventivi di spesa per l'anno in corso;
- alle modifiche dello statuto.

ART. 8: Votazioni per il Consiglio Direttivo (quota elettiva del Consiglio).

Ogni socio ha diritto di voto e di candidatura. Chi vuole essere eletto, deve presentarsi come candidato prima dell'inizio delle votazioni. Il Consiglio Direttivo può decidere le modalità di votazione che consentano l'espressione del voto a distanza, nel rispetto della riservatezza dell'espressione del voto.

I consiglieri eletti rimangono in carica per una durata pari al mandato delle cariche sociali.

ART. 9: Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è costituito dai soci dichiarati nell'atto costitutivo o incaricati successivamente per votazione da parte dell'assemblea.

Il Consiglio elegge al proprio interno le cariche sociali.

Alla carica di consigliere si accompagneranno tutti i compiti d'organizzazione e gestione dell'Associazione, come meglio specificate nel Regolamento interno di gestione.

Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'atto costitutivo, elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice-Presidente, ed il Segretario.

Al Presidente ed al Vice-Presidente spettano la legale rappresentanza dell'Associazione: al primo in via ordinaria ed al secondo in via sussidiaria o per delega in caso d'impedimento del primo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero qualora ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno 3 (tre) membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente, o, in sua assenza, quello del Vice-Presidente.

In ogni caso alle riunioni del Consiglio Direttivo deve essere presente il Segretario, ed il Presidente o il Vice-Presidente

Ogni membro del Consiglio ha diritto ad un solo voto, e non sono ammesse deleghe.

ART. 10:

Il Consiglio Direttivo delibera in ordine:

- all'ammissione dei nuovi Soci; alla loro decadenza, esclusione ed alle loro dimissioni;
- alla determinazione delle eventuali quote associative annuali e dell'eventuale quota d'ammissione, nonché, alle modalità e termini della loro riscossione.

Il Consiglio altresì provvede:

- alla gestione ed all'amministrazione delle attività sociali;



• alla emanazione del Regolamento per l'attuazione degli scopi sociali, per i rapporti con i Soci e per la fissazione di particolari procedure o normative non comprese nel presente Statuto.

ART. 11:

Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, svolge l'attività di segreteria, segue e coordina i rapporti tra i vari Club e Associazioni con cui potrà esservi rapporto, mantiene i contatti tra i Soci effettivi, aggregati, simpatizzanti ed onorari, con le altre associazioni automobilistiche e con la stampa.

Svolge la funzione di Segretario nell'Assemblea dei Soci.

Per l'attuazione dei suoi compiti, il Segretario potrà farsi assistere da una o più persone, anche non socie previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

ART. 12:

Le cariche sociali non sono retribuite. Possono tuttavia dar luogo a rimborso delle spese effettivamente sostenute su delibera del Consiglio, e delle quali il Segretario dovrà dare rendiconto in sede d'Assemblea del Consiglio stesso.

ART. 13: Tutela della privacy.

Ogni socio autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi della Legge N° 196/2003, ivi compresi i dati sensibili, di cui all'art. 22 della Legge medesima in relazione alla volontà di adesione a TOGETHER FOR A DREAM. I soci acconsentono pertanto che nominativi, numeri telefonici fissi e di rete mobile, unitamente agli indirizzi siano conservati in un apposito elenco a disposizione degli organi direttivi e, con esplicito consenso, anche degli altri soci.

ART. 14: Responsabilità.

Tutti i soci sono maggiorenni e sono responsabili individualmente all'interno dell'Associazione e durante tutte le attività svolte. L'Associazione in quanto tale declina ogni responsabilità civile e penale.

Durante le manifestazioni collettive i soci si impegnano formalmente ad uno stile di guida e ad un comportamento responsabile, ad un atteggiamento di solidarietà tra i soci e verso gli altri utenti della strada, ad ottemperare incondizionatamente alle norme del codice stradale, a non accettare e diffidare dei confronti velocistici su strade pubbliche, ad evitare situazioni di intralcio alla circolazione o di allarme da parte di pedoni.

ART. 15: Scioglimento dell'Associazione.

L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta, su proposta del Consiglio direttivo con la maggioranza dei 2/3 dei membri, dall'Assemblea con la maggioranza dei 2/3 dei soci.

In caso di scioglimento per qualunque causa l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni non lucrative o di pubblica utilità.

ART. 16: Clausola compromissoria.

Qualunque controversia dovesse sorgere in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti. In mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per territorio in base al luogo ove ha sede l'Associazione.

ART. 17: Modifica dello Statuto

Ogni modifica allo statuto deve essere esaminata preventivamente dal Consiglio direttivo, che ne valuta l'opportunità e validità. Successivamente si propone la modifica all'assemblea. La si considera approvata con la maggioranza dei 2/3 dell'assemblea.

ART. 18:

Per tutto quanto non contemplato e previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme di legge in materia di Associazioni, con particolare riferimento a quanto disposto dal Codice Civile.

TOGETHER FOR A DREAM si propone di riunire possessori ed estimatori di automobili Americane di qualsiasi marca, modello ed epoca. Obiettivi dell'Associazione sono:

- Incoraggiare e favorire l'acquisto, il restauro, la conservazione, l'esposizione e la manutenzione di veicoli definiti d'epoca e/o interesse storico riconosciuto.
- organizzare e partecipare ad incontri, raduni, manifestazioni, gite, cene, eventi automobilistici nazionali ed internazionali;
- sostegno ad eventuali attività sportive dei soci;
- contatti e collaborazioni con pubblicazioni ed Associazioni affini;
- scambio di esperienze, consigli, supporto ai soci nel reperire parti di ricambio, pezzi speciali e quant'altro per mantenimento, efficienza e miglioria delle vetture;
- proselitismo e propaganda;
- eventuale redazione di pubblicazioni a carattere automobilistico, foto e filmati con un particolare riferimento alle auto Americane. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle strumentali od accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Articolo 4

- Soci -

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi fissati dallo Statuto e vogliono dare il proprio contributo personale e/o finanziario al perseguimento degli stessi.

Chiunque voglia aderire all'Associazione deve:

- presentare domanda scritta, sulla quale decide il Consiglio Direttivo a maggioranza;
- dichiarare di accettare le norme dello Statuto e dell'eventuale regolamento di attuazione.

La mancata ammissione deve essere motivata.

I soci si distinguono in fondatori, ordinari, onorari:

- i soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- i soci ordinari sono tutti coloro che aderiscono successivamente alla costituzione dell'Associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta e relativa ammissione;
- i soci onorari sono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo per aver svolto attività particolarmente significative per la vita dell'Associazione o per notorietà e particolari meriti.

Tutti i soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- candidarsi per ricoprire le cariche associative;
- partecipare alle Assemblee con diritto di voto.

Tutti i soci hanno i seguenti obblighi:

- osservare lo Statuto nonché l'eventuale regolamento di attuazione e le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell'Associazione;

Articolo 5

- Perdita dello status di socio -

I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Il socio può recedere in qualunque momento dall'Associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato; il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatto almeno tre mesi prima.

Decade automaticamente il socio che, nonostante la messa in mora, non provveda a mettersi in regola con il pagamento della quota associativa annuale nei termini indicatigli.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea per gravi motivi e previa contestazione degli stessi, con assegnazione di un termine di trenta giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni.

In particolare, l'esclusione può essere deliberata nel caso in cui il socio:

- abbia danneggiato moralmente e materialmente in modo grave l'Associazione;
- non abbia ottemperato in modo grave alle disposizioni dello statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 6

- Organi sociali -

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Segretario.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo ed adeguatamente documentate.

Articolo 7 **- Assemblea -**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle Assemblee sia ordinarie che straordinarie.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- approva entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- elegge i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- delibera i regolamenti e le loro modifiche;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione dell'Associazione che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci;
- delibera la partecipazione ad Enti, società e ad altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali;
- delibera su ogni altra questione ad essa riservata dalla legge o dallo Statuto.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente dell'Associazione con modalità tali da garantirne la conoscenza personale e diretta da parte dei soci. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, contenente gli argomenti all'ordine del giorno, da recapitarsi ai singoli associati almeno quindici giorni prima della data prevista per la riunione, anche con modalità telematica (posta elettronica, fax, SMS, ecc). In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci ed ogni qualvolta lo stesso Presidente oppure almeno 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo o 1/10 degli associati ne ravvisino l'opportunità.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non possono votare.

Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni.

L'Assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera in ordine alle modifiche statutarie, allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio che dovesse residuare conclusa la fase di liquidazione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.



Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza dei 3/4 dei soci e le deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio, mediante delega scritta. Ogni socio non può rappresentare più di cinque soci. I soci non possono partecipare alla votazione su questioni concernenti i loro interessi e, comunque, in tutti i casi in cui vi sia un conflitto d'interessi.

I verbali di assemblea, contenenti le deliberazioni adottate, devono essere sottoscritti dal Segretario e dal Presidente, e portati a conoscenza dei soci con modalità idonee, ancorché non intervenuti.

I verbali di cui sopra sono riportati, a cura del segretario, nell'apposito libro-verbali. Le deliberazioni adottate validamente dall'Assemblea obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

Articolo 8 **- Consiglio Direttivo -**

Il Consiglio Direttivo è composto da n. 3 membri eletti dall'Assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili senza limiti di ricandidature. Possono farne parte esclusivamente gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio vengano a mancare, l'Assemblea o lo stesso Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi dei non eletti ed i nuovi nominati rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Alla scadenza naturale o nel caso in cui venga meno oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio entro il termine massimo di 3 mesi. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati decaduti.

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo ed è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'Assemblea e nei limiti di quanto stabilito annualmente dalla stessa.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere i programmi delle attività sociali previste dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- redigere i bilanci da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- nominare al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive;
- fissare la quota annuale di adesione all'Associazione;

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.

Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno i 1/3 dei componenti ne faccia richiesta. Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza

ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In seno al Consiglio non è ammessa delega.

Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale dal Segretario che lo deve firmare unitamente al Presidente; i verbali sono riportati nell'apposito libro-verbali del Consiglio Direttivo.

Articolo 9 **- Presidente -**

Il Presidente ha il compito di presiedere l'Assemblea dei soci nonché il Consiglio Direttivo, coordinandone i lavori. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio, coordina le attività dell'Associazione.

In caso di necessità ed urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo e adottare provvedimenti, riferendone tempestivamente allo stesso ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva, per la ratifica. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vice-Presidente.

Articolo 10 **- Collegio dei Revisori dei Conti -**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea dei soci fra associati o terzi che siano in possesso di adeguate competenze economico-contabili. Il Collegio dei Revisori dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili senza limiti di ricandidatura. Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei Revisori decada dall'incarico, subentra il Revisore supplente più anziano di età che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Collegio.

Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo/contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi. I Revisori hanno facoltà di partecipare, anche singolarmente, alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

L'attività del Collegio dei Revisori deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali del Collegio dei Revisori, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

Articolo 11 **- Patrimonio dell' Associazione -**

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati oltre che dai Soci;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Articolo 12
- Risorse economiche -

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento da:

- contributi degli aderenti e/o di privati;
- contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- reddito derivanti dal patrimonio di cui all'art. 11;
- rimborsi derivanti da convenzioni;

Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell'associazione.

Articolo 13
- Bilancio d'esercizio -

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e le spese effettuate, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro il mese di aprile.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo, che deve contenere le previsioni di entrata e di spesa, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro il 31 dicembre.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione ai soci, nonché fondi, riserve o capitale.

Articolo 14
- Liquidazione e devoluzione del patrimonio -

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio vengono disposti con deliberazione dell'Assemblea approvata con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

L'eventuale patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione effettuata secondo quanto stabilito dalle disposizioni di attuazione del codice civile (artt. 11 e segg.), sarà devoluto ad altri Enti/Istituti aventi finalità uguali o analoghe e operanti nel territorio.

Articolo 15
- Disposizioni generali -

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Gubbio, 01/07/2015

CLAUDIO TOBIA, MATTEO MARIUCCI,
MICHELE ANTONELLI, GRAZIANO LUPATTELLI

